

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 215179 e Raccolta n. 21979

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ROMNI ONLUS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1 - È costituita in Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997, l'Associazione denominata "ROMNI ONLUS", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che utilizzerà l'acronimo Onlus nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.


L'Associazione è senza fini di lucro e, pertanto, è fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata ed il suo scioglimento potrà avvenire secondo quanto previsto dai successivi articoli 29 e 30 del presente statuto.

Art. 3 - L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Altavilla Irpina n. 40.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del Comune di Roma, potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci, senza che ciò comporti necessità di modifica del presente Statuto.

Sedi secondarie ed operative possono essere istituite o soppresse con deliberazione del Consiglio Direttivo.



TITOLO II - MOTIVO FONDANTE - FINALITÀ E OGGETTO SOCIALI

Motivo fondante della presente Associazione medesima, è la volontà di un gruppo di persone di intervenire positivamente su tutti gli aspetti della vita che riguardano la parità tra i sessi, favorendo il rispetto tra donne e uomini, in quanto persone; nello svolgimento di tale finalità, l'Associazione attiverà azioni e processi di empowerment, affinché tutte le donne appartenenti a minoranze, immigrate e/o in condizioni di esclusione sociale e di emarginazione possano accedere pienamente alla fruizione dei loro diritti e contribuire allo sviluppo della propria persona e della società civile.

Art. 4 - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel successivo art. 5, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Art. 5 - L'Associazione è un circolo democratico, autonomo e pluralista, apartitico ed aconfessionale, che opera nel campo della solidarietà sociale, realizzando attività ed iniziative nei seguenti settori di intervento:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- formazione;
- inclusione socio-lavorativa;
- tutela dei diritti civili.

Per il conseguimento di dette finalità, e nell'ambito dei

settori di i
ne di svolge
venzione con
- organizzaz
no e facili
inclusione
mento di tu
ti e non ri
con particc
e camminant
- servizi
tematiche, c
- servizi
tematiche
a minoranz
do al popo
- organizz
gni forma
- organiz
sistenza
vittime c
sfruttame
- organiz
alle fam
zione;

settori di intervento sopraindicati, l'Associazione si propone di svolgere le attività di seguito elencate, anche in convenzione con Enti pubblici, privati e misti:

- organizzazione e gestione di attività e progetti che aiutino e facilitino il processo di emancipazione femminile e di inclusione sociale nella vita moderna, favorendo il superamento di tutte quelle pratiche che si connotano come limitanti e non rispettose della dignità e dell'autonomia personale, con particolare riguardo ed attenzione alle donne rom, sinte e camminanti e/o immigrate;


- servizi di informazione, tutela e consulenza, relativi alle tematiche connesse ai diritti delle donne;

- servizi di tutela, consulenza ed assistenza relativi alle tematiche dei diritti civili, rivolti a soggetti appartenenti a minoranze linguistiche e culturali, con particolare riguardo al popolo dei rom, dei sinti e dei camminanti;

- organizzazione e gestione di attività volte a combattere ogni forma di discriminazione e razzismo;

- organizzazione e gestione di strutture e/o progetti di assistenza ed accoglienza per minori in stato di abbandono e/o vittime di tratta e/o sottoposti a forme di maltrattamento, sfruttamento ed abuso;

- organizzazione di servizi di sostegno e tutoraggio, rivolti alle famiglie di minori in stato di difficoltà ed emarginazione;



- organizzazione e gestione di servizi per giovani donne e donne in difficoltà, con o senza figli;
- organizzazione e gestione di servizi che favoriscano la salute della donna e la maternità consapevole;
- organizzazione e gestione di servizi di mediazione linguistico e culturale, nei settori scolastico, sanitario e dei servizi sociali;
- organizzazione e gestione di servizi di sostegno e tutoraggio, rivolti ai giovani, per favorire il loro inserimento sociale e lavorativo;
- organizzazione e gestione di iniziative a carattere ludico-ricreativo, rivolte a minori, giovani e adulti/e;
- organizzazione e gestione di servizi che favoriscano il processo di scolarizzazione e di formazione, di ogni ordine e grado, di bambini, adolescenti, giovani e adulti, appartenenti a minoranze e/o immigrati/e, o comunque in situazioni di esclusione sociale;
- consulenze specialistiche su tematiche relative ai problemi dell'immigrazione e inclusione sociale delle donne immigrate, con particolare riguardo alle donne appartenenti ai popoli rom, sinti e camminanti;
- formazione professionale, in ogni campo e livello, destinata, in modo particolare, a donne ed a giovani donne, immigrate e non, in condizioni di svantaggio sociale e/o di emarginazione;

partecipazio
 età sociale
 tematiche e at
 scambi e co
 ale, con alti
 che a quelle
 aderendo a r
 ciative, di
 ogni altri
 scopi social
 Art. 6 - F
 sente stati
 independent
 propria ic
 politica e
 I minori
 solo prev
 dere del
 Gli aspi
 per iscr
 merito e
 ranti Sc
 Nel cas
 Consigli

- partecipazione a programmi, promossi o affidati, di solidarietà sociale e di cooperazione internazionale, relativi alle tematiche e attività sopra elencate;
- scambi e collaborazioni, a livello nazionale ed internazionale, con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle elencate nel presente statuto, se del caso anche aderendo a reti, consorzi, confederazioni o altre forme associative, di secondo livello;
- ogni altra attività necessaria o utile a conseguire gli scopi sociali.


TITOLO III - SOCI

Art. 6 - Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso scritto dei genitori, e non possono godere del diritto di voto in Assemblea.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda di ammissione per iscritto; è compito del Consiglio direttivo deliberare in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta dal Consiglio direttivo, o ad essa non sia data risposta, l'inten-



ressato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione a termine o strumentalmente limitativi di diritti.

Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 7 - I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni da essa promosse;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle modificazioni dello statuto, e di eventuali regolamenti, nonché su ogni ulteriore questione riguardante l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- prendere visione dei verbali delle riunioni degli organismi associativi.

Art. 8 - Il Socio è tenuto al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, al pagamento annuale della quota socia-

nonché a
morale nell
nella frequ
quota soc.
nico vincolan
stituisce, pe
partecipazion
trasmissib:
orte; la quc
l'importo di
rt. 9 - La c
decesso; .-
recesso;
espulsione.
alsiasi va
essere adott
ettivo ed a
contro la de
o il ricors
soci rece
apparten
contributi
strimonio d
t. 10 - Sc

le, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è soggetta a rivalutazione.

L'importo di ciascuna quota è fissato in Euro 15 (quindici).

Art. 9 - La decadenza dalla qualifica di Socio avviene per:

- decesso; - mancato pagamento della quota sociale;
- recesso;
- espulsione.


Qualsiasi variazione dello status associativo dovrà comunque essere adottata mediante delibera motivata del Consiglio direttivo ed annotata sul libro Soci.

Contro la delibera adottata dal Consiglio direttivo, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul Patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:



- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Collegio dei Garanti;
- 7) il Collegio dei Sindaci revisori.

Art. 11 - Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro Soci alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni Socio anche a mezzo di comunicazione telematica e da esporre nei locali della sede sociale, almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione.

I Soci impossibilitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea possono delegare un altro Socio a rappresentarli, mediante dichiarazione autografa; ciascun Socio presente in Assemblea non può rappresentare per delega più di un Socio assente.

Art. 12 - L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà

di uno dei
a assoluta
la seconda
straordinari
ero degli
e questioni
previste dai
rt. 13 - L'
retario, el.
e votazioni
to segreto,
esenti con
elezione d
tanne che
all'apertura
ogni riun
verbale, fi
essa.
rt. 14 - L'
lta l'anno,
suntivo de
approvare
tività;
approvare i
deliberare

più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli 16 e 29.

Art. 13 - L'Assemblea è condotta da un Presidente e da un Segretario, eletti in seno alla stessa.


Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci presenti con diritto di voto.

L'elezione degli organi sociali avviene a scrutinio segreto, tranne che venga diversamente deciso dall'Assemblea prima dell'apertura delle votazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione. Essa provvede a:

- approvare le linee generali del programma annuale di attività;
- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- deliberare sulla previsione e programmazione economica



dell'anno sociale successivo;

- fissare il numero di componenti del Consiglio direttivo, prima della sua elezione;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Garanti, alla scadenza del loro mandato;
- discutere la relazione del Consiglio direttivo uscente ed il programma del nuovo mandato;
- discutere e deliberare su ogni argomento relativo alla gestione sociale che, ai sensi del presente statuto, non sia di esclusiva competenza di altri organi associativi.

Art. 15 - L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria, oltre che secondo le modalità indicate nel precedente articolo 11, anche direttamente dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta di convocazione, e delibera esclusivamente sugli argomenti per i quali la convocazione stessa è stata richiesta.

In particolare, l'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche allo Statuto;
- sull'istituzione o successiva modifica di regolamenti in-

terni,
- sulla
- sull
sciogli
- su
present
- sui
rettivo
espress
parere
Art. 1
Statuto
3/4 (t
favore
Per de
dell'A
ticoli
Art. 1
dei Sc
mero d
simo d
Art. 1
- il
ciazio
gio de

terni, dietro proposta del Consiglio direttivo;

- sulla modifica dell'importo della quota sociale;

- sulla modifica della durata dell'Associazione e sul suo scioglimento;

- su eventuali mozioni di sfiducia al Consiglio direttivo presentate, purché ammissibili, da almeno un quarto dei Soci;

- sui provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio direttivo nei confronti di Soci qualora, al riguardo, sia stato espresso, dopo ricorso presentato dai Soci interessati, un parere contrario da parte del Collegio dei Garanti.


Art. 16 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile la presenza in Assemblea di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui ai successivi articoli 29 e 30.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. È composto da un numero dispari di membri, che va da un minimo di tre ad un massimo di sette. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, convoca il Collegio dei Garanti, ogni qualvolta ciò si renda necessario;



- il Vice Presidente, che presiede il Consiglio in assenza del Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni, in caso di impedimento;

- il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti deleghe a coprire altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- gestire le attività sociali, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre il documento di previsione e di programmazione economica dell'anno sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare circa l'ammissione dei Soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, o ad essa affidati;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione

alle att

compatibi

- presen

to, una r

Art. 20 -

del Pres:

chiesta a

sono vali

glieri, e

dei prese

proposta.

del Segret

Art. 21 -

presenta a

Il Consigli

rato dai 2

Il Consigli

zione, da

cia nei co

cate nel p

Il Consigli

l'Assemblea

Art. 22 -

leggere un

unque, da

attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, se
compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio manda-
una relazione complessiva sull'attività svolta.

20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione
Presidente, o straordinariamente, quando ne faccia ri-
esta almeno la maggioranza dei Consiglieri; le sue sedute
valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consi-
glieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti
presenti; la parità di voti comporta la reiezione della
posta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura
Segretario, che lo firma insieme al Presidente.


21 - Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si
presenta a tre riunioni consecutive decade.

Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia delibe-
rato dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Consiglio direttivo decade, altresì, in caso di approva-
zione, da parte dell'Assemblea dei soci, di mozione di sfidu-
cazione nei confronti del suo operato, secondo le modalità indi-
cate nel precedente articolo 15.

Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare
l'Assemblea, indicando nuove elezioni, entro quindici giorni.

22 - L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può e-
stabilire un Collegio dei Garanti composto da tre membri o, co-
me, da un numero dispari di componenti, diverso da uno.



I Garanti vengono chiamati a giudicare su eventuali divergenze o controversie nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto o degli eventuali regolamenti e sull'inosservanza delle delibere degli altri organi sociali.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogniqualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 23 - L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Sindaci revisori, composto da tre membri.

I Sindaci revisori hanno il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Collegio relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno per esaminare la proposta di bilancio consuntivo elaborata dal Consiglio direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, straordinariamente, ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri, o il Consiglio direttivo.

Art. 24 - Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e Garante sono incompatibili fra di loro.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 25 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è

costituiti

- quote s

- beni mo

- contrib

- fondo d

Art. 26

Dicembre

anno, da

mico e f

parte de

precedent

Il rendi

litico,

stenza f

determin

È fatto

do indir

serve o

che la

legge o

legge,

ed unità

Art. 27

servizio

attinen

costituito da:


- quote sociali;
- beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 26 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, ogni anno, da parte del Consiglio direttivo, un rendiconto economico e finanziario, in tempo utile per consentirne l'esame da parte dell'Assemblea dei Soci entro i termini stabiliti dal precedente art. 14.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare, in modo analitico, i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 27 - La previsione e la programmazione economica dell'esercizio sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con l'adesione e l'assenso della maggioranza dei soci. L'Assemblea è competente, in merito all'attinenza alla formulazione delle linee generali di attività



dell'Associazione.

Art. 28 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci e potrà comunque essere destinato esclusivamente in senso conforme allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, previste dal presente statuto.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, il rimanente sarà reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5.

TITOLO VI - SCIoglimento

Art. 29 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non si raggiunga tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti, a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima convocata a mezzo di raccomandata A.R. inviata a ciascun Socio, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 30 - La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento,

decide

le even

present

tilità

di ut:

all'art

460/199

L'Asser

sceglie

Art. 30

gli ev

norma

F.to Jc

" Fc

" Jc

" Tc

" Mc

" Sc

" Gc

decide pure sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe e, comunque, per scopi di utilità sociale, in conformità con quanto previsto all'art. 10, comma 1, lettera f del Decreto Legislativo n° 460/1997.

L'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dagli eventuali regolamenti interni, deciderà l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

F.to Jovanovic Saska

" Fetahi Bljerim

" Jovanovic Majda

" Tulejova Irena

" Mikic Djura

" Sanela Mikic

" Giovanni Vicini Notaio.

E' copia conforme all'originale che si rilascia
per
ROMA

25 GEN. 2010

Levi

